

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 789

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta a L'Aja il
13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

12/05/2024 - 05:57

Indice

1. DDL S. 789 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 789	4

1. DDL S. 789 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 789

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 789

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esterie della cooperazione internazionale** (TAJANI) di concerto con il **Ministro della giustizia** (NORDIO) con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (CALDERONE) con il **Ministro per le disabilità** (LOCATELLI) e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 2023

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta a L'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Onorevoli Senatori. -

La tutela dell'adulto incapace è oggetto di crescente attenzione nelle fonti internazionali di tutela dei diritti dell'uomo, dato che è ormai generalmente accettato che l'incapace deve essere considerato quale soggetto debole, titolare di speciali posizioni giuridiche soggettive, che vanno coordinate con quelle di altri soggetti, nel quadro delle relazioni interpersonali internazionali.

Si segnala, al riguardo, la progressiva evoluzione delle fonti convenzionali, nell'ambito delle quali la posizione del soggetto vulnerabile rilevava dapprima solo in quanto funzionale ad una più ampia affermazione di alcuni diritti (si veda, ad esempio, l'art. 23 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo, in cui sono considerati i diritti dei minori portatori di handicap, fisici o psichici, in quanto specificazione della categoria generale dei fanciulli).

La Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità (New York), in vigore dal 3 maggio 2008 per 109 Paesi tra cui l'Italia (l. di esecuzione 3.3.2009, n. 18, in GU, n. 61 del 14 marzo 2009), rappresenta una tappa fondamentale nell'evoluzione della tutela internazionale dei diritti fondamentali dell'individuo dal momento che nella stessa, per la prima volta, l'individuo diversamente abile è considerato come soggetto singolarmente e socialmente debole, destinatario di specifiche prerogative, le quali non gli vengono più attribuite in maniera complementare all'affermazione di altri diritti particolari (istruzione dei fanciulli, lavoro etc.). Al riguardo degna di nota è anche la Carta di Nizza (art. 26).

Rileva, inoltre, l'aspetto procedurale della citata Convenzione di New York: si fa riferimento ai procedimenti di controllo e garanzia dalla stessa offerti per la tutela dei diritti sanciti, sostanzialmente riconducibili all'attività dell'organo preposto a tal fine, ovvero il Comitato sui diritti delle persone disabili, competente a svolgere attività consultiva, a controllare il rispetto della Convenzione da parte degli Stati, ma anche ad esaminare ricorsi proposti da individui e da associazioni di categoria.

Si segnala, infine, in ambito UE, la Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione giuridica degli adulti.

La Convenzione dell'Aja del 13 gennaio 2000

1



La Convenzione dell'Aja del 13 gennaio 2000 sulla protezione degli adulti incapaci è entrata in vigore sul piano internazionale il 1° gennaio 2009. L'Italia l'ha firmata il 31 ottobre 2008.

Ad oggi gli Stati che hanno già ratificato o aderito alla suddetta Convenzione sono 13 (di cui 10 appartenenti all'Unione Europea): Svizzera, Francia, Regno Unito (limitatamente alla Scozia), Germania, Estonia, Lettonia, Finlandia, Repubblica Ceca, Austria, Principato di Monaco, Portogallo, Cipro e Belgio.

Essa si propone di rafforzare, nelle situazioni a carattere internazionale, la protezione degli adulti incapaci, al fine di evitare conflitti tra i sistemi giuridici degli Stati contraenti in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione degli adulti. La Convenzione non definisce in maniera completa la nozione di "incapace" (contrariamente alla Convenzione di New York, si veda l'art. 1 par. 2 di quest'ultima) per le variabili interpretative che la stessa può determinare all'interno dei singoli ordinamenti giuridici, ma si riferisce più concretamente all'adulto che necessita di tutela, individuandolo in chi abbia compiuto i diciotto anni (art. 2 par.1) e presenti un'alterazione o insufficienza delle facoltà personali, tali da renderlo non in grado di provvedere ai propri interessi di natura personale o patrimoniale (art. 1, par. 1).

Essa si applica, inoltre, anche alle misure di protezione adottate nei confronti di un adulto che non avesse compiuto i 18 anni al momento della loro adozione (art. 2 par. 2).

La Convenzione ha una struttura simile a quella della Convenzione del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ma è stata adeguata alle specifiche esigenze degli adulti vulnerabili.

La medesima Convenzione stabilisce i criteri per determinare lo Stato le cui autorità sono competenti ad adottare le misure di protezione della persona e dei beni dell'adulto, detta norme sulla competenza giurisdizionale, sulla legge applicabile e sul riconoscimento internazionale e l'esecuzione delle misure stesse. Essa, inoltre, introduce un meccanismo di cooperazione tra le autorità degli Stati contraenti, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006.

Le misure di protezione previste possono vertere sulla determinazione dell'incapacità e l'istituzione di un regime di protezione, sulla tutela, curatela ed istituti analoghi, sul collocamento dell'adulto in istituto o in altro luogo in cui possa esserne garantita la protezione, sulla conservazione dei beni, sull'autorizzazione a compiere singoli atti (si veda in proposito l'elenco non esaustivo di cui all'art. 3). Sono esclusi dal campo di applicazione della Convenzione le materie elencate dall'art. 4 tra cui gli obblighi di corrispondere gli alimenti, l'annullamento del matrimonio, la separazione legale, le amministrazioni fiduciarie, le successioni, la previdenza sociale etc.



Il Trattato internazionale in esame stabilisce norme uniformi per determinare quali autorità di un Paese siano competenti ad adottare le misure di protezione necessarie: si attribuisce la competenza in via principale alle autorità dello Stato di residenza abituale dell'adulto (art. 5 par. 1).

Si tratta di un criterio soggettivo, perché riferito alle parti interessate e c.d. "mobile" perché, in caso di trasferimento della residenza abituale dell'adulto in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato di nuova abituale residenza. Si prevede, inoltre, come regola generale, che le autorità così individuate applichino la loro legge, definendosi così la coincidenza tra *forum* e *ius* (si veda di seguito per le deroghe a tale regola generale).

Tale soluzione, apprezzabile secondo vari profili, appare inoltre coerente alla diffusione del criterio di residenza abituale nelle fonti internazionali ed europee del diritto internazionale privato, quale ad esempio il regolamento n. 2201/2003, che lo prevede in tema di scioglimento del matrimonio con riguardo ai coniugi e relativamente alla responsabilità dei genitori con riferimento al minore.

È evidente il nesso tra soggetto debole (minore) e necessità di individuare un criterio di giurisdizione che si ispiri alla tutela di quest'ultimo e alla vicinanza con un foro conosciuto, che avvicina tale previsione a quella della Convenzione dell'Aja del 2000.

D'altra parte, tale collegamento ha origini ancora più antiche, richiamandosi alle disposizioni corrispondenti della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 e del 19 ottobre 1996, che prevedono come foro generale quello della residenza abituale del minore al momento dell'inizio del procedimento.

Nella Convenzione dell'Aja del 2000, il concetto di «residenza abituale» non viene definito, salvo precisare che ogni riferimento alla residenza abituale in tale Stato riguarda la residenza abituale in un'unità territoriale (art. 45, lett. a). È evidente, quindi, che il concetto di «residenza abituale» riguarda, secondo i criteri generali, un luogo fisico territorialmente individuato.

La Convenzione riconosce, altresì, la competenza concorrente, sebbene sussidiaria, delle autorità dello Stato di cui l'adulto possiede la nazionalità (art. 7). Anche le autorità dello Stato in cui si trovano i beni dell'adulto sono competenti ad adottare misure di protezione relative a tali beni (art. 9) così come le autorità dello Stato, sul cui territorio si trova l'adulto o i beni a lui appartenenti, sono competenti ad adottare misure di emergenza o misure provvisorie di protezione della persona con efficacia territoriale limitata (art. artt. 10 e 11). Viene, inoltre, garantita una notevole flessibilità, consentendo alle autorità con competenza primaria di richiedere alle autorità di alcuni altri Stati di adottare misure di protezione qualora ciò risponda all'interesse dell'adulto (art. 8).

Nell'esercizio della competenza loro attribuita, le autorità degli Stati parti applicano generalmente la propria legge (art. 13 par. 1); quando tuttavia la protezione della persona o dei beni dell'adulto lo richieda, esse potranno applicare eccezionalmente la legge di altro Stato con il quale la situazione presenti uno stretto legame (art. 13 par. 2). Altra possibile deroga è contemplata dall'art. 15 della



Convenzione nel caso in cui l'adulto abbia disposto in anticipo la sua assistenza o rappresentanza in caso di incapacità.

Ai sensi del presente Trattato, le misure volte alla protezione dell'adulto che vengono adottate in uno Stato contraente sono riconosciute di pieno diritto in tutti gli altri Stati contraenti; il riconoscimento può essere negato solo in alcuni casi limitati disciplinati dall'art. 22.

La Convenzione regola inoltre l'esecuzione di tali misure.

Come in altre recenti convenzioni dell'Aja, la Convenzione del 2000 sulla protezione degli adulti contiene disposizioni riguardanti la cooperazione tra Stati, volte ad accrescere la protezione degli adulti incapaci. Il sistema di cooperazione, che è flessibile, comprende, tra l'altro, lo scambio di informazioni, l'individuazione di soluzioni condivise in caso di contestazioni e la localizzazione degli adulti scomparsi. Gli Stati contraenti devono designare l'Autorità centrale per adempiere gli obblighi imposti dalla Convenzione (art. 28) che riguardano principalmente l'agevolazione di una comunicazione efficace tra gli Stati contraenti e l'assistenza reciproca.

In considerazione della diffusione del criterio della residenza abituale nelle fonti internazionali ed europee del diritto internazionale privato e della particolare rilevanza sul piano internazionale della Convenzione in oggetto, il presente disegno di legge sostituisce l'art. 43 della legge 31 maggio 1995, n. 218, prevedendo un'estensione *erga omnes* e, quindi, anche nei confronti degli Stati non contraenti, del criterio dell'abituale residenza dell'incapace. La legge applicabile sarà individuata, pertanto, alla stregua di tale criterio, salve le eccezioni previste dalla stessa Convenzione.

In tal modo l'elemento di estraneità, tradizionale punto di partenza della disciplina, non è più sufficiente a far mutare la legge applicabile: l'essere di cittadinanza diversa da quella dello Stato di residenza non è più un dato che renda applicabile una legge diversa da quella del foro, salve le eccezioni previste dalla stessa Convenzione.

Resta immutata l'attuale disciplina in materia di giurisdizione (art. 44 l. n. 218/95).

L'applicabilità del D.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71 sarà limitata ai casi in cui sussista la competenza delle Autorità italiane, secondo le disposizioni della presente Convenzione.



Il presente intervento è volto al recepimento nel sistema normativo esistente della Convenzione fatta a L'Aja il 13 gennaio 2000 realizzata al fine di rafforzare, a livello internazionale, la protezione degli adulti che a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali non sono in grado di curare i propri interessi.

Gli Stati firmatari intendono procedere al necessario allineamento dei propri sistemi giuridici e adottare linee di intervento comuni evitando conflitti in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione nei confronti degli adulti incapaci, soggetti ritenuti titolari di speciali posizioni giuridiche soggettive, in ragione della posizione di debolezza dalla quale deriva la necessità di un sistema comune di adeguata e corrispondente protezione da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa.

Si segnala, in particolare, che la Convenzione *de qua* stabilisce norme uniformi per determinare quali autorità di un Paese siano competenti ad adottare le misure di protezione necessarie nei confronti degli adulti incapaci, attribuendo la competenza in via principale alle autorità dello Stato di residenza abituale dell'adulto (articolo 5, paragrafo 1).

Tale criterio, che risulta diffuso nelle fonti internazionali ed europee del diritto internazionale privato nella Convenzione, ha carattere soggettivo, è riferito alle parti interessate, ed è «mobile», perché, in caso di trasferimento della residenza abituale dell'adulto in un altro Stato contraente, saranno competenti le autorità dello Stato di nuova abituale residenza.

Va evidenziata, inoltre, la regola generale prevista dall'articolo 13, paragrafo 1 per la quale le autorità così individuate applichino la loro legge, definendosi così la coincidenza tra *forum* e *ius*.

Il presente disegno di legge, pertanto, in ragione del citato criterio della residenza abituale presente nelle fonti internazionali ed europee del diritto internazionale privato e della particolare rilevanza della Convenzione in oggetto sul piano internazionale, sostituisce l'articolo 43 della legge n. 218 del 1995, prevedendo l'estensione *erga omnes* – e, quindi, anche nei confronti degli Stati non contraenti – del criterio dell'abituale residenza dell'incapace. La legge applicabile sarà individuata, quindi, alla stregua di tale criterio, fatte salve le eccezioni previste dalla stessa Convenzione.

Il riferimento alla residenza abituale dirime anche molte questioni in tema di applicabilità di una legge diversa derivante dall'essere di cittadinanza diversa da quella dello Stato di residenza, infatti, il mero possesso di una cittadinanza non rende applicabile una legge diversa da quella del foro di residenza, fatte salve le eccezioni previste dalla stessa Convenzione. Resta immutata l'attuale disciplina in materia di giurisdizione (articolo 44 della legge n. 218 del 1995).



Tuttavia la Convenzione prevede la competenza concorrente, sebbene sussidiaria, delle autorità dello Stato di cui l'adulto possiede la nazionalità (art. 7). Analogamente si prevede che la competenza ad adottare misure di protezione relative a beni di proprietà dell'adulto incapace o ad emettere misure emergenziali o di carattere provvisorio siano delle autorità dello Stato in cui si trovano i beni dell'adulto o dove si trovi provvisoriamente il soggetto. Viene, inoltre, garantita una notevole flessibilità, consentendo alle autorità con competenza primaria di richiedere alle autorità di alcuni altri Stati di adottare misure di protezione qualora ciò risponda all'interesse dell'adulto (art. 8).

Si rappresenta che, secondo la Convenzione in esame, le misure di protezione previste possono verteere sulla determinazione dell'incapacità e l'istituzione di un regime di protezione, sulla tutela, curatela ed istituti analoghi, sul collocamento dell'adulto in istituto o in altro luogo in cui possa esserne garantita la protezione, sulla conservazione dei beni, sull'autorizzazione a compiere singoli atti etc (si veda in proposito l'elenco non esaustivo di cui all'art. 3). Sono esclusi dal campo di applicazione della Convenzione le materie elencate dall'art. 4 tra cui gli obblighi di corrispondere gli alimenti, l'annullamento del matrimonio, la separazione legale, le amministrazioni fiduciarie, le successioni, la previdenza sociale etc.

Va rappresentato che resta immutata l'attuale disciplina in materia di giurisdizione prevista dall'articolo 44 della legge n. 218 del 1995.

La Convenzione contiene, inoltre, un'apposita sezione che introduce meccanismi di cooperazione amministrativa fra gli Stati contraenti. Per tali adempimenti, previsti dagli artt. 27, 28 e ss., ciascuno Stato nomina un'autorità centrale, che per lo Stato italiano è individuata, tramite la stessa legge di ratifica, nel Ministero della giustizia che già si occupa, attraverso la competente articolazione ministeriale, la Direzione degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria, di diverse analoghe attività in materia di cooperazione giudiziaria civile, essendo ivi incardinata la Rete giudiziaria europea (EJN), l'Autorità centrale del regolamento (CE) n. 1206/2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, nonché l'Organo nazionale di collegamento della Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero conclusa a Londra il 7 giugno 1968. Appare, dunque, in linea con quanto già in essere presso la suddetta Direzione generale l'assegnazione delle competenze connesse alle attività di cooperazione previste dalla Convenzione in esame, fra le quali ad esempio quella di fornire informazioni sulla legislazione e sui servizi disponibili nello Stato italiano in materia di protezione degli adulti, di agevolare i compiti delle autorità giudiziarie nazionali nelle situazioni in cui si applica la Convenzione e di aiutare le autorità straniere a localizzare l'adulto che necessita di protezione. Peraltro, si segnala che un eventuale aumento delle competenze ai sensi della presente Convenzione verrà senza dubbio compensato dalla riduzione degli oneri che detta



articolazione ministeriale affronta al fine di reperire la legge straniera applicabile alle misure di protezione, in quanto – come già accennato – il criterio della legge di residenza dell’adulto, introdotto dalla stessa Convenzione, porterà ad applicare nei casi concreti la legge italiana, con conseguente venir meno dell’aggravio delle autorità giudiziarie e del Ministero nel reperimento delle leggi straniere.

È previsto, infine, un raccordo tra l’ordinamento e funzioni degli uffici consolari disciplinato dal decreto legislativo n. 71 del 2011 la cui applicabilità sarà limitata ai casi in cui sussista la competenza delle Autorità italiane, secondo le disposizioni della Convenzione in questione.

Il provvedimento in esame, quindi, pone in essere le misure necessarie per conformare la legislazione nazionale alla Convenzione de qua, inserendo nel quadro normativo nazionale le disposizioni necessarie alla protezione degli adulti che, a causa di un’alterazione o di un’insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi, come riconosciuta dalla medesima Convenzione.

Dal punto di vista finanziario, stante la natura ordinamentale e procedurale delle disposizioni contenute, si rappresenta l’assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica, confermando quanto disposto dall’articolo 5 del presente schema, ai sensi del quale si prevede che dall’attuazione del disegno di legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Prof. Pisanotta'.



PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente intervento normativo si rende necessario per autorizzare la ratifica e l'esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta a L'Aja il 13 gennaio 2000.

La Convenzione stabilisce i criteri per determinare lo Stato le cui autorità sono competenti ad adottare le misure di protezione della persona e dei beni dell'adulto vulnerabile, detta norme sulla competenza giurisdizionale, sulla legge applicabile, sul riconoscimento internazionale e l'esecuzione delle misure stesse. Essa, inoltre, introduce un meccanismo di cooperazione tra le autorità degli Stati contraenti, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006.

L'intervento normativo in esame è pienamente compatibile con il programma di Governo, essendo coerente con la diffusione del criterio di collegamento della residenza abituale nelle fonti internazionali ed europee del diritto internazionale privato.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il diritto internazionale privato italiano (art. 43 legge 31 maggio 1995, n. 218) dispone che i presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori di età, nonché i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura, sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace. Tuttavia, per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i beni dell'incapace, il giudice può adottare le misure previste dalla legge italiana.

Ne consegue che istituti propri del nostro ordinamento giuridico, quale l'amministrazione di sostegno, non sono applicabili agli stranieri disabili, salvo che, per via delle previsioni di cui all'art. 13 l. n. 218/1995, la legge straniera rinvii indietro alla legge italiana¹. Ancora, laddove l'istituto straniero di protezione del disabile sia compatibile con l'amministrazione di sostegno, si potrà pervenire al medesimo esito, ossia all'applicazione della nuova disciplina anche allo straniero.

Attualmente, l'applicazione *tout court* della legge italiana è limitata alla previsione di cui al citato art. 43 l. n. 218/1995, ultima parte, laddove dispone che per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i beni dell'incapace, il giudice italiano può adottare le misure previste dalla legge italiana². La stessa l. n. 6/2004, che ha previsto l'amministrazione di sostegno, contiene specifiche previsioni in materia di provvedimenti urgenti, che sono quindi suscettibili di trovare applicazione nei riguardi dello straniero.

¹Sul rinvio cfr. F. Mosconi, *Diritto Internazionale Privato e Processuale - Parte generale e contratti*, Torino, 1996, 116 ss.; E. Calò, *La pianificazione delle vicende personali e patrimoniali*, Milano, Ipsoa, 2004, 130 ss.

² Si registra in materia un dibattito fra chi considera che l'applicazione della legge italiana, ex art. 43, comma 2, sia dettata da sole ragioni d'urgenza e provvisorietà, e chi considera, invece, che detta applicazione della *lex fori* dipenda dall'efficacia strettamente territoriale di tali misure (G. Conetti, S. Tonolo, F. Vismara, *Commento alla riforma del diritto internazionale privato italiano*, Torino, 2001, 189).

Si ribadisce che l'art. 43, comma 2 consente soltanto interventi urgenti e provvisori e non si presta a fornire una soluzione adeguata a regolare aspetti di carattere patrimoniale diversi da quelli afferenti ad una disciplina precaria.

La giurisdizione del giudice italiano in materia sussiste nei casi previsti dall'art. 44 l. n. 218/95 che rinvia agli artt. 3 e 9 della stessa legge.

Le funzioni ed i poteri degli Uffici Consolari nei confronti degli adulti vulnerabili sono disciplinati dal decreto legislativo n. 71/2011 recante "Ordinamento e funzioni degli uffici consolari" agli artt. 29 e ss.

Ai sensi dell'art. 29 del citato decreto legislativo, il Capo dell'Ufficio consolare trasmette al pubblico ministero presso il Tribunale competente ogni utile dato istruttorio al fine di promuovere il procedimento di volontaria giurisdizione.

L'autorità giudiziaria competente è individuata, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 71/2011, nel Tribunale dell'ultima residenza in Italia (se il soggetto interessato, invece, non ha mai avuto la residenza in Italia, la competenza spetta al Tribunale nel cui circondario si trova il comune d'iscrizione AIRE).

L'autorità giudiziaria in Italia, tuttavia, prima di decidere, deve provvedere a esaminare l'interessato, anche mediante rogatoria al Capo dell'Ufficio consolare (il quale, nell'espletamento di tale compito, dovrà essere assistito da un consulente tecnico, nominato dall'Ambasciata ovvero, in mancanza, autorizzato dal Ministero degli affari esteri).

Solamente dopo che è stata accertata l'esigenza dell'applicazione della misura di protezione, emergono i poteri del Console, il quale, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 71/2011, esercita nei confronti dei cittadini interdetti, inabilitati e sottoposti ad amministrazione di sostegno, residenti nella circoscrizione, le funzioni ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e privata, che le leggi dello stato attribuiscono al giudice tutelare.

Il tutore, il curatore, il curatore speciale e l'amministratore di sostegno, nominati in virtù dei suddetti poteri, provvedono anche alla protezione degli interessi che la persona sottoposta alla tutela o alla curatela ha in Italia, previa autorizzazione del giudice tutelare competente per territorio.

Si precisa che il Console può operare in veste di giudice tutelare solo in una fase successiva e gestoria rispetto ad una iniziale pronuncia dell'Autorità giudiziaria italiana, con ciò limitando la competenza consolare agli eventuali interventi giurisdizionali successivi³.

Resterebbe così esclusa ogni attribuzione consolare per l'istituzione della misura protettiva a favore del beneficiario italiano ma residente all'estero. Tale competenza sembra rimanere normativamente devoluta in via esclusiva alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria nazionale.

In caso di circostanze eccezionali, emerse anche durante il procedimento, in capo al Console permane, comunque, la possibilità di adottare ogni misura necessaria per la protezione dei cittadini, su istruzione del Ministero degli affari esteri o di propria iniziativa nei casi di emergenza, ai sensi dell'art. 74 del decreto legislativo n. 71/2011.

La Convenzione de L'Aja del 2000 stabilisce norme uniformi per determinare quali autorità di un Paese siano competenti a adottare le misure di protezione necessarie nei confronti degli adulti incapaci: si attribuisce la competenza in via principale alle autorità dello Stato di residenza abituale dell'adulto (art. 5 par. 1).

Si tratta di un criterio soggettivo, perché riferito alle parti interessate e c.d. "mobile" perché, in caso di trasferimento della residenza abituale dell'adulto in un altro Stato contraente, saranno competenti le autorità dello Stato di nuova abituale residenza.

Si prevede, inoltre, come regola generale, che le autorità così individuate applichino la loro legge, definendosi così la coincidenza tra *forum* e *ius* (art. 13 par. 1).

³ In tal senso De Marzo, *Osservazione a Corte costituzionale n. 51*, in Foro it., 2011, I, 726.

La Convenzione riconosce, in alcune ipotesi, la competenza concorrente, sebbene sussidiaria, delle autorità di uno Stato diverso da quello di residenza abituale dell'adulto (si pensi agli artt. 7 e 8) ovvero l'applicabilità della legge di altro Stato (si veda l'art. 15 par. 2).

In considerazione della diffusione del criterio della residenza abituale nelle fonti internazionali ed europee del diritto internazionale privato e della particolare rilevanza sul piano internazionale della Convenzione in oggetto, il presente disegno di legge sostituisce l'art. 43 della l. n. 218/95, prevedendo un'estensione *erga omnes* e, quindi, anche nei confronti degli Stati non contraenti, del criterio dell'abituale residenza dell'incapace. La legge applicabile sarà individuata, pertanto, alla stregua di tale criterio, salve le eccezioni previste dalla stessa Convenzione.

In tal modo l'elemento di estraneità, tradizionale punto di partenza della disciplina, non è più sufficiente a far mutare la legge applicabile: l'essere di cittadinanza diversa da quella dello Stato di residenza non è più un dato che renda applicabile una legge diversa da quella del foro, salve le eccezioni previste dalla stessa Convenzione.

Resta immutata l'attuale disciplina in materia di giurisdizione (art. 44 l. n. 218/95).

L'applicabilità del d.lgs. n. 71/2011 sarà limitata ai casi in cui sussista la competenza delle Autorità italiane, secondo le disposizioni della presente Convenzione.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La legge di ratifica della Convenzione in oggetto sostituisce l'art. 43 della l. n. 218/95, prevedendo un'estensione *erga omnes* e, quindi, anche nei confronti degli Stati non contraenti, del criterio dell'abituale residenza dell'incapace. La legge applicabile sarà individuata, pertanto, alla stregua di tale criterio, salve le eccezioni previste dalla stessa Convenzione.

Si sostituisce, altresì, la rubrica dell'art. 44 della l. n. 218/95 con la seguente "Giurisdizione in materia di protezione degli adulti".

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'art. 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale ed all'art. 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed Enti locali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze legislative tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'art. 117 della Carta costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", poiché si riferisce ad una materia che necessita di autorizzazione alla ratifica.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

In data 15 luglio 2021 è stato presentato in Senato un disegno di legge (A.S. 2331) per la ratifica ed esecuzione della Convenzione in esame. Il provvedimento d'iniziativa parlamentare è stato assegnato alle Commissioni riunite Affari esteri e Giustizia del Senato in sede referente, dove non è stato avviato l'esame.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Il Tribunale di La Spezia, con decreto del 10 marzo 2011⁴, ha deciso, nei riguardi di una cittadina albanese, che "l'istituto dell'amministrazione di sostegno è inapplicabile allo straniero residente in Italia dal momento che le misure di protezione del soggetto privo in tutto o in parte di autonomia devono essere disciplinate dalla legge nazionale dello stesso e non, invece, dalla legge del luogo in cui costui ha stabilito la propria residenza abituale (così ai sensi dell'art. 43 l. n. 218/1995, ove il riferimento all'"incapace" è senz'altro estensibile al potenziale beneficiario dell'amministrazione di sostegno); tuttavia, stante il congiunto operare degli art. 43 cpv. l. n. 218/1995 e 405, comma 4, c.c., è consentita la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, qualora vi siano la necessità e l'urgenza di garantire al soggetto vulnerabile una protezione immediata ed effettiva".

Il decreto del Tribunale di Verona dell'11 marzo 2011⁵ per contro, applica la legge italiana sulla base dell'art. 14 l. n. 218/95, in quanto la legge marocchina, per prima richiamata, non gli è nota.

I principi posti da tale norma sono:

- il giudice deve accertare d'ufficio la legge straniera (norma di conflitto compresa), non spettando alle parti reclamarne l'applicazione⁶;
- il giudice si avvale: a) degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, b) di informazioni acquisite dal dicastero della Giustizia, c) può anche interpellare esperti o istituzioni specializzate; c) si avvale anche di quanto prodotto dalle parti;
- qualora i mezzi di cui sopra non fossero sufficienti, applica altre leggi richiamate da ulteriori criteri di collegamento, ossia, applica un'altra legge;
- se non fosse nemmeno possibile acquisire quest'altra legge, applicherà la legge italiana, quale ultima ratio, perché la legge cerca di evitare che il giudice si rifugi nel "più familiare e rassicurante terreno della *lex fori*".

Con riferimento alle pronunce della Corte costituzionale, si rammenta la sentenza n. 51/2010 nella quale la Corte, investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del dpr. n. 200/1967 per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 32 della Costituzione, ha dichiarato non fondata la questione, prospettando una chiave esegetica evolutiva idonea a comprendere tra le funzioni attribuite al Console

⁴ Trib. La Spezia, decr. 10 marzo 2011, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2011, I, 815, con nota di G. Donadio, *Amministrazione di sostegno e tutela dello straniero*.

⁵ Famiglia e Diritto, 2012, 2, 191 nota di CALÒ.

⁶ F. Mosconi, C. Campiglio, *Diritto internazionale privato e processuale, Parte generale e contratti*, Vol. 1, ed. IV, 2007, 222.

dall'art. 34 del dpr. n. 200/1967, nell'ottica del mutato assetto normativo, anche quelle relative all'amministrazione di sostegno.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo è pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario.

Le disposizioni della Convenzione sono coerenti con la diffusione del criterio di residenza abituale nelle fonti internazionali ed europee del diritto internazionale privato, quale ad esempio il regolamento n. 2201/2003, che lo prevede in tema di scioglimento del matrimonio con riguardo ai coniugi e relativamente alla responsabilità dei genitori con riferimento al minore.

Il Parlamento europeo ha fatto il punto sui vantaggi che potrebbero derivare dalla ratifica della Convenzione dell'Aja del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti e ha diffuso uno studio del *Permanent Bureau* della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato per conto del Dipartimento affari costituzionali. Nello studio, oltre ad individuare i casi in cui la Convenzione può essere applicata, si evidenziano i rapporti con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili del 2006.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si riscontrano procedure di infrazione in materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il presente intervento risulta compatibile con le politiche internazionali in materia e non è in contrasto con alcun obbligo internazionale.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Tenuto conto dell'ambito di competenza della Corte di Giustizia, spesso la determinazione di ciò che costituisce una disabilità è demandata ai giudici nazionali, in modo tale che essa rimane sullo sfondo delle questioni rinviate alla Corte stessa. Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia emergono alcuni orientamenti sulla nozione di disabilità⁷.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Pur non figurando in modo esplicito tra i motivi oggetto del divieto di discriminazione della CEDU, la disabilità è stata inclusa dalla Corte Edu nella nozione di "altri" motivi ai sensi dell'articolo 14⁸.

⁷ Corte di giustizia, sent. 11 luglio 2006, causa C-13/05, *Chacón Navas c. Eurest Colrectividades SA*.

⁸ Causa *Glor c. Svizzera* e causa *Pretty c. Regno Unito*.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.*

Ad oggi gli Stati membri dell'Unione Europea che hanno già ratificato o aderito alla suddetta Convenzione sono: Francia, Germania, Estonia, Lettonia, Finlandia, Repubblica Ceca, Austria, Portogallo, Cipro e Belgio.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nello schema di disegno di legge in oggetto.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Nell'ambito della complessiva istruttoria normativa necessaria alla predisposizione dell'intervento legislativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le amministrazioni interessate.

Dichiarazione di esclusione dall'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta a L'Aja il 13 gennaio 2000", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 04.04.2023

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Min.Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta a L'Aja il 13 gennaio 2000.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 57 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per « Autorità centrale » il Ministero della giustizia.

Art. 4.

(Modifica dell'articolo 43 della legge 31 maggio 1995, n. 218)

1. L'articolo 43 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è sostituito dal seguente:

« Art. 43. - *(Protezione dei maggiori di età)* - 1. La protezione dei maggiori di età, compresa la loro rappresentanza, è, in ogni caso, regolata dalla legge individuata dalla Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta a L'Aja il 13 gennaio 2000 ».

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Convention on the International Protection of Adults

The States signatory to the present Convention,

Considering the need to provide for the protection in international situations of adults who, by reason of an impairment or insufficiency of their personal faculties, are not in a position to protect their interests,

Wishing to avoid conflicts between their legal systems in respect of jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of measures for the protection of adults,

Recalling the importance of international co-operation for the protection of adults,

Affirming that the interests of the adult and respect for his or her dignity and autonomy are to be primary considerations,

Have agreed on the following provisions -

CHAPTER I - SCOPE OF THE CONVENTION

Article I

1. This Convention applies to the protection in international situations of adults who, by reason of an impairment or insufficiency of their personal faculties, are not in a position to protect their interests.

2. Its objects are -

a to determine the State whose authorities have jurisdiction to take measures directed

- to the protection of the person or property of the adult;
- b* to determine which law is to be applied by such authorities in exercising their jurisdiction;
- c* to determine the law applicable to representation of the adult;
- d* to provide for the recognition and enforcement of such measures of protection in all Contracting States;
- e* to establish such co-operation between the authorities of the Contracting States as may be necessary in order to achieve the purposes of this Convention.

Article 2

1. For the purposes of this Convention, an adult is a person who has reached the age of 18 years.
2. The Convention applies also to measures in respect of an adult who had not reached the age of 18 years at the time the measures were taken.

Article 3

The measures referred to in Article 1 may deal in particular with -

- a* the determination of incapacity and the institution of a protective regime;
- b* the placing of the adult under the protection of a judicial or administrative authority;
- c* guardianship, curatorship and analogous institutions;
- d* the designation and functions of any person or body having charge of the adult's person or property, representing or assisting the adult;
- e* the placement of the adult in an establishment or other place where protection can be provided;
- f* the administration, conservation or disposal of the adult's property;
- g* the authorisation of a specific intervention for the protection of the person or property of the adult.

Article 4

1. The Convention does not apply to -
 - a* maintenance obligations;
 - b* the formation, annulment and dissolution of marriage or any similar relationship, as well as legal separation;
 - c* property regimes in respect of marriage or any similar relationship;
 - d* trusts or succession;
 - e* social security;
 - f* public measures of a general nature in matters of health;
 - g* measures taken in respect of a person as a result of penal offences committed by that person;
 - h* decisions on the right of asylum and on immigration;
 - i* measures directed solely to public safety.

2. Paragraph 1 does not affect, in respect of the matters referred to therein, the entitlement of a person to act as the representative of the adult.

CHAPTER II - JURISDICTION

Article 5

1. The judicial or administrative authorities of the Contracting State of the habitual residence of the adult have jurisdiction to take measures directed to the protection of the adult's person or property.

2. In case of a change of the adult's habitual residence to another Contracting State, the authorities of the State of the new habitual residence have jurisdiction.

Article 6

1. For adults who are refugees and those who, due to disturbances occurring in their country, are internationally displaced, the authorities of the Contracting State on the territory of which these adults are present as a result of their displacement have the jurisdiction provided for in Article 5, paragraph 1.

2. The provisions of the preceding paragraph also apply to adults whose habitual residence cannot be established.

Article 7

1. Except for adults who are refugees or who, due to disturbances occurring in their State of nationality, are internationally displaced, the authorities of a Contracting State of which the adult is a national have jurisdiction to take measures for the protection of the person or property of the adult if they consider that they are in a better position to assess the interests of the adult, and after advising the authorities having jurisdiction under Article 5 or Article 6, paragraph 2.

2. This jurisdiction shall not be exercised if the authorities having jurisdiction under Article 5, Article 6, paragraph 2, or Article 8 have informed the authorities of the State of which the adult is a national that they have taken the measures required by the situation or have decided that no measures should be taken or that proceedings are pending before them.

3. The measures taken under paragraph 1 shall lapse as soon as the authorities having jurisdiction under Article 5, Article 6, paragraph 2, or Article 8 have taken measures required by the situation or have decided that no measures are to be taken. These authorities shall inform accordingly the authorities which have taken measures in accordance with paragraph 1.

Article 8

1. The authorities of a Contracting State having jurisdiction under Article 5 or Article 6, if they consider that such is in the interests of the adult, may, on their own motion or on an application by the authority of another Contracting State, request the authorities of one of the States mentioned in paragraph 2 to take measures for the protection of the person or property of the adult. The request may relate to all or some aspects of such protection.

2. The Contracting States whose authorities may be addressed as provided in the preceding paragraph are -

- a* State of which the adult is a national;
- b* the State of the preceding habitual residence of the adult;
- c* a State in which property of the adult is located;
- d* the State whose authorities have been chosen in writing by the adult to take measures directed to his or her protection;
- e* the State of the habitual residence of a person close to the adult prepared to undertake his or her protection;
- f* the State in whose territory the adult is present, with regard to the protection of the person of the adult.

3. In case the authority designated pursuant to the preceding paragraphs does not accept its jurisdiction, the authorities of the Contracting State having jurisdiction under Article 5 or Article 6 retain jurisdiction.

Article 9

The authorities of a Contracting State where property of the adult is situated have jurisdiction to take measures of protection concerning that property, to the extent that such measures are compatible with those taken by the authorities having jurisdiction under Articles 5 to 8.

Article 10

1. In all cases of urgency, the authorities of any Contracting State in whose territory the adult or property belonging to the adult is present have jurisdiction to take any necessary measures of protection.

2. The measures taken under the preceding paragraph with regard to an adult habitually resident in a Contracting State shall lapse as soon as the authorities which have jurisdiction under Articles 5 to 9 have taken the measures required by the situation.

3. The measures taken under paragraph 1 with regard to an adult who is habitually resident in a non-Contracting State shall lapse in each Contracting State as soon as measures required by the situation and taken by the authorities of another State are recognised in the Contracting State in question.

4. The authorities which have taken measures under paragraph 1 shall, if possible, inform the authorities of the Contracting State of the habitual residence of the adult of the measures taken.

Article 11

1. By way of exception, the authorities of a Contracting State in whose territory the adult is present have jurisdiction to take measures of a temporary character for the protection of the person of the adult which have a territorial effect limited to the State in question, in so far as such measures are compatible with those already taken by the authorities which have jurisdiction under Articles 5 to 8, and after advising the authorities having jurisdiction under Article 5.

2. The measures taken under the preceding paragraph with regard to an adult habitually resident in a Contracting State shall lapse as soon as the authorities which have jurisdiction under Articles 5 to 8 have taken a decision in respect of the measures of protection which may be required by the situation.

Article 12

Subject to Article 7, paragraph 3, the measures taken in application of Articles 5 to 9 remain in force according to their terms, even if a change of circumstances has eliminated the basis upon which jurisdiction was founded, so long as the authorities which have jurisdiction under the Convention have not modified, replaced or terminated such measures.

CHAPTER III - APPLICABLE LAW

Article 13

1. In exercising their jurisdiction under the provisions of Chapter II, the authorities of the Contracting States shall apply their own law.

2. However, in so far as the protection of the person or the property of the adult requires, they may exceptionally apply or take into consideration the law of another State with which the situation has a substantial connection.

Article 14

Where a measure taken in one Contracting State is implemented in another Contracting State, the conditions of its implementation are governed by the law of that other State.

Article 15

1. The existence, extent, modification and extinction of powers of representation granted by an adult, either under an agreement or by a unilateral act, to be exercised when such adult is not in a position to protect his or her interests, are governed by the law of the State of the adult's habitual residence at the time of the agreement or act, unless one of the laws mentioned in paragraph 2 has been designated expressly in writing.

2. The States whose laws may be designated are -
- a* a State of which the adult is a national;
 - b* the State of a former habitual residence of the adult;
 - c* a State in which property of the adult is located, with respect to that property.

3. The manner of exercise of such powers of representation is governed by the law of the State in which they are exercised.

Article 16

Where powers of representation referred to in Article 15 are not exercised in a manner sufficient to guarantee the protection of the person or property of the adult, they may be withdrawn or modified by measures taken by an authority having jurisdiction under the Convention. Where such powers of representation are withdrawn or modified, the law referred to in Article 15 should be taken into consideration to the extent possible.

Article 17

1. The validity of a transaction entered into between a third party and another person who would be entitled to act as the adult's representative under the law of the State where the transaction was concluded cannot be contested, and the third party cannot be held liable, on

the sole ground that the other person was not entitled to act as the adult's representative under the law designated by the provisions of this Chapter, unless the third party knew or should have known that such capacity was governed by the latter law.

2. The preceding paragraph applies only if the transaction was entered into between persons present on the territory of the same State.

Article 18

The provisions of this Chapter apply even if the law designated by them is the law of a non-Contracting State.

Article 19

In this Chapter the term 'law' means the law in force in a State other than its choice of law rules.

Article 20

This Chapter does not prevent the application of those provisions of the law of the State in which the adult is to be protected where the application of such provisions is mandatory whatever law would otherwise be applicable.

Article 21

The application of the law designated by the provisions of this Chapter can be refused only if this application would be manifestly contrary to public policy.

CHAPTER IV - RECOGNITION AND ENFORCEMENT

Article 22

1. The measures taken by the authorities of a Contracting State shall be recognised by operation of law in all other Contracting States.
2. Recognition may however be refused -
 - a if the measure was taken by an authority whose jurisdiction was not based on, or was not in accordance with, one of the grounds provided for by the provisions of Chapter II;
 - b if the measure was taken, except in a case of urgency, in the context of a judicial or administrative proceeding, without the adult having been provided the opportunity to be heard, in violation of fundamental principles of procedure of the requested State:

- c* if such recognition is manifestly contrary to public policy of the requested State, or conflicts with a provision of the law of that State which is mandatory whatever law would otherwise be applicable;
- d* if the measure is incompatible with a later measure taken in a non-Contracting State which would have had jurisdiction under Articles 5 to 9, where this later measure fulfils the requirements for recognition in the requested State;
- e* if the procedure provided in Article 33 has not been complied with.

Article 23

Without prejudice to Article 22, paragraph 1, any interested person may request from the competent authorities of a Contracting State that they decide on the recognition or non-recognition of a measure taken in another Contracting State. The procedure is governed by the law of the requested State.

Article 24

The authority of the requested State is bound by the findings of fact on which the authority of the State where the measure was taken based its jurisdiction.

Article 25

1. If measures taken in one Contracting State and enforceable there require enforcement in another Contracting State, they shall, upon request by an interested party, be declared enforceable or registered for the purpose of enforcement in that other State according to the procedure provided in the law of the latter State.

2. Each Contracting State shall apply to the declaration of enforceability or registration a simple and rapid procedure.

3. The declaration of enforceability or registration may be refused only for one of the reasons set out in Article 22, paragraph 2.

Article 26

Without prejudice to such review as is necessary in the application of the preceding Articles, there shall be no review of the merits of the measure taken.

Article 27

Measures taken in one Contracting State and declared enforceable, or registered for the purpose of enforcement, in another Contracting State shall be enforced in the latter State as if they had been taken by the authorities of that State. Enforcement takes place in accordance with the law of the requested State to the extent provided by such law.

CHAPTER V - CO-OPERATION

Article 28

1. A Contracting State shall designate a Central Authority to discharge the duties which are imposed by the Convention on such authorities.

2. Federal States, States with more than one system of law or States having autonomous territorial units shall be free to appoint more than one Central Authority and to specify the territorial or personal extent of their functions. Where a State has appointed more than one Central Authority, it shall designate the Central Authority to which any communication may be addressed for transmission to the appropriate Central Authority within that State.

Article 29

1. Central Authorities shall co-operate with each other and promote co-operation amongst the competent authorities in their States to achieve the purposes of the Convention.

2. They shall, in connection with the application of the Convention, take appropriate steps to provide information as to the laws of, and services available in, their States relating to the protection of adults.

Article 30

The Central Authority of a Contracting State, either directly or through public authorities or other bodies, shall take all appropriate steps to -

- a* facilitate communications, by every means, between the competent authorities in situations to which the Convention applies;
- b* provide, on the request of a competent authority of another Contracting State, assistance in discovering the whereabouts of an adult where it appears that the adult may be present and in need of protection within the territory of the requested State.

Article 31

The competent authorities of a Contracting State may encourage, either directly or through other bodies, the use of mediation, conciliation or similar means to achieve agreed solutions for the protection of the person or property of the adult in situations to which the Convention applies.

Article 32

1. Where a measure of protection is contemplated, the competent authorities under the Convention, if the situation of the adult so requires, may request any authority of another Contracting State which has information relevant to the protection of the adult to communicate such information.

2. A Contracting State may declare that requests under paragraph 1 shall be communicated to its authorities only through its Central Authority.

3. The competent authorities of a Contracting State may request the authorities of another Contracting State to assist in the implementation of measures of protection taken under this Convention.

Article 33

1. If an authority having jurisdiction under Articles 5 to 8 contemplates the placement of the adult in an establishment or other place where protection can be provided, and if such placement is to take place in another Contracting State, it shall first consult with the Central Authority or other competent authority of the latter State. To that effect it shall transmit a report on the adult together with the reasons for the proposed placement.

2. The decision on the placement may not be made in the requesting State if the Central Authority or other competent authority of the requested State indicates its opposition within a reasonable time.

Article 34

In any case where the adult is exposed to a serious danger, the competent authorities of the Contracting State where measures for the protection of the adult have been taken or are under consideration, if they are informed that the adult's residence has changed to, or that the adult is present in, another State, shall inform the authorities of that other State about the danger involved and the measures taken or under consideration.

Article 35

An authority shall not request or transmit any information under this Chapter if to do so would, in its opinion, be likely to place the adult's person or property in danger, or constitute a serious threat to the liberty or life of a member of the adult's family.

Article 36

1. Without prejudice to the possibility of imposing reasonable charges for the provision of services, Central Authorities and other public authorities of Contracting States shall bear their own costs in applying the provisions of this Chapter.

2. Any Contracting State may enter into agreements with one or more other Contracting States concerning the allocation of charges.

Article 37

Any Contracting State may enter into agreements with one or more other Contracting States with a view to improving the application of this Chapter in their mutual relations. The States which have concluded such an agreement shall transmit a copy to the depositary of the Convention.

CHAPTER VI - GENERAL PROVISIONS

Article 38

1. The authorities of the Contracting State where a measure of protection has been taken or a power of representation confirmed may deliver to the person entrusted with protection of the adult's person or property, on request, a certificate indicating the capacity in which that person is entitled to act and the powers conferred.

2. The capacity and powers indicated in the certificate are presumed to be vested in that person as of the date of the certificate, in the absence of proof to the contrary.

3. Each Contracting State shall designate the authorities competent to draw up the certificate.

Article 39

Personal data gathered or transmitted under the Convention shall be used only for the purposes for which they were gathered or transmitted.

Article 40

The authorities to whom information is transmitted shall ensure its confidentiality, in accordance with the law of their State.

Article 41

All documents forwarded or delivered under this Convention shall be exempt from legalisation or any analogous formality.

Article 42

Each Contracting State may designate the authorities to which requests under Article 8 and Article 33 are to be addressed.

Article 43

1. The designations referred to in Article 28 and Article 42 shall be communicated to the Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International Law not later than the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval of the Convention or of accession thereto. Any modifications thereof shall also be communicated to the Permanent Bureau.

2. The declaration referred to in Article 32, paragraph 2, shall be made to the depositary of the Convention.

Article 44

A Contracting State in which different systems of law or sets of rules of law apply to the protection of the person or property of the adult shall not be bound to apply the rules of the Convention to conflicts solely between such different systems or sets of rules of law.

Article 45

In relation to a State in which two or more systems of law or sets of rules of law with regard to any matter dealt with in this Convention apply in different territorial units -

- a* any reference to habitual residence in that State shall be construed as referring to habitual residence in a territorial unit;
- b* any reference to the presence of the adult in that State shall be construed as referring to presence in a territorial unit;
- c* any reference to the location of property of the adult in that State shall be construed as referring to location of property of the adult in a territorial unit;

- d* any reference to the State of which the adult is a national shall be construed as referring to the territorial unit designated by the law of that State or, in the absence of relevant rules, to the territorial unit with which the adult has the closest connection;
- e* any reference to the State whose authorities have been chosen by the adult shall be construed
 - as referring to the territorial unit if the adult has chosen the authorities of this territorial unit;
 - as referring to the territorial unit with which the adult has the closest connection if the adult has chosen the authorities of the State without specifying a particular territorial unit within the State;
- f* any reference to the law of a State with which the situation has a substantial connection shall be construed as referring to the law of a territorial unit with which the situation has a substantial connection;
- g* any reference to the law or procedure or authority of the State in which a measure has been taken shall be construed as referring to the law or procedure in force in such territorial unit or authority of the territorial unit in which such measure was taken;
- h* any reference to the law or procedure or authority of the requested State shall be construed as referring to the law or procedure in force in such territorial unit or authority of the territorial unit in which recognition or enforcement is sought;
- i* any reference to the State where a measure of protection is to be implemented shall be construed as referring to the territorial unit where the measure is to be implemented;
- j* any reference to bodies or authorities of that State, other than Central Authorities, shall be construed as referring to those authorised to act in the relevant territorial unit.

Article 46

For the purpose of identifying the applicable law under Chapter III, in relation to a State which comprises two or more territorial units each of which has its own system of law or set of rules of law in respect of matters covered by this Convention, the following rules apply -

- a* if there are rules in force in such a State identifying which territorial unit's law is applicable, the law of that unit applies;
- b* in the absence of such rules, the law of the relevant territorial unit as defined in Article 45 applies.

Article 47

For the purpose of identifying the applicable law under Chapter III, in relation to a State which has two or more systems of law or sets of rules of law applicable to different categories of persons in respect of matters covered by this Convention, the following rules apply -

- a* if there are rules in force in such a State identifying which among such laws applies, that law applies;
- b* in the absence of such rules, the law of the system or the set of rules of law with which the adult has the closest connection applies.

Article 48

In relations between the Contracting States this Convention replaces the *Convention concernant l'interdiction et les mesures de protection analogues*, signed at The Hague 17 July 1905.

Article 49

1. The Convention does not affect any other international instrument to which Contracting States are Parties and which contains provisions on matters governed by this Convention, unless a contrary declaration is made by the States Parties to such instrument.

2. This Convention does not affect the possibility for one or more Contracting States to conclude agreements which contain, in respect of adults habitually resident in any of the States Parties to such agreements, provisions on matters governed by this Convention.

3. Agreements to be concluded by one or more Contracting States on matters within the scope of this Convention do not affect, in the relationship of such States with other Contracting States, the application of the provisions of this Convention.

4. The preceding paragraphs also apply to uniform laws based on special ties of a regional or other nature between the States concerned.

Article 50

1. The Convention shall apply to measures only if they are taken in a State after the Convention has entered into force for that State.

2. The Convention shall apply to the recognition and enforcement of measures taken after its entry into force as between the State where the measures have been taken and the requested State.

3. The Convention shall apply from the time of its entry into force in a Contracting State to powers of representation previously granted under conditions corresponding to those set out in Article 15.

Article 51

1. Any communication sent to the Central Authority or to another authority of a Contracting State shall be in the original language, and shall be accompanied by a translation into the official language or one of the official languages of the other State or, where that is not feasible, a translation into French or English.

2. However, a Contracting State may, by making a reservation in accordance with Article 56, object to the use of either French or English, but not both.

Article 52

The Secretary General of the Hague Conference on Private International Law shall at regular intervals convoke a Special Commission in order to review the practical operation of the Convention.

CHAPTER VII - FINAL CLAUSES

Article 53

1. The Convention shall be open for signature by the States which were Members of the Hague Conference on Private International Law on 2 October 1999.

2. It shall be ratified, accepted or approved and the instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands, depositary of the Convention.

Article 54

1. Any other State may accede to the Convention after it has entered into force in accordance with Article 57, paragraph 1.

2. The instrument of accession shall be deposited with the depositary.

3. Such accession shall have effect only as regards the relations between the acceding State and those Contracting States which have not raised an objection to its accession in the six months after the receipt of the notification referred to in sub-paragraph *b* of Article 59. Such an objection may also be raised by States at the time when they ratify, accept or approve the Convention after an accession. Any such objection shall be notified to the depositary.

Article 55

1. If a State has two or more territorial units in which different systems of law are applicable in relation to matters dealt with in this Convention, it may at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession declare that the Convention shall extend to all its territorial units or only to one or more of them and may modify this declaration by submitting another declaration at any time.

2. Any such declaration shall be notified to the depositary and shall state expressly the territorial units to which the Convention applies.

3. If a State makes no declaration under this Article, the Convention is to extend to all territorial units of that State.

Article 56

1. Any State may, not later than the time of ratification, acceptance, approval or accession, or at the time of making a declaration in terms of Article 55, make the reservation provided for in Article 51, paragraph 2. No other reservation shall be permitted.

2. Any State may at any time withdraw the reservation it has made. The withdrawal shall be notified to the depositary.

3. The reservation shall cease to have effect on the first day of the third calendar month after the notification referred to in the preceding paragraph.

Article 57

1. The Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of three months after the deposit of the third instrument of ratification, acceptance or approval referred to in Article 53.

2. Thereafter the Convention shall enter into force -
 - a for each State ratifying, accepting or approving it subsequently, on the first day of the month following the expiration of three months after the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
 - b for each State acceding, on the first day of the month following the expiration of three months after the expiration of the period of six months provided in Article 54, paragraph 3;
 - c for a territorial unit to which the Convention has been extended in conformity with Article 55, on the first day of the month following the expiration of three months after the notification referred to in that Article.

Article 58

1. A State Party to the Convention may denounce it by a notification in writing addressed to the depositary. The denunciation may be limited to certain territorial units to which the Convention applies.

2. The denunciation takes effect on the first day of the month following the expiration of twelve months after the notification is received by the depositary. Where a longer period for the denunciation to take effect is specified in the notification, the denunciation takes effect upon the expiration of such longer period.

Article 59

The depositary shall notify the States Members of the Hague Conference on Private International Law and the States which have acceded in accordance with Article 54 of the following -

- a* the signatures, ratifications, acceptances and approvals referred to in Article 53;
- b* the accessions and objections raised to accessions referred to in Article 54;
- c* the date on which the Convention enters into force in accordance with Article 57;
- d* the declarations referred to in Article 32, paragraph 2, and Article 55;
- e* the agreements referred to in Article 37;
- f* the reservation referred to in Article 51, paragraph 2, and the withdrawal referred to in Article 56, paragraph 2;
- g* the denunciations referred to in Article 58.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

DONE at The Hague, on thirteen January 2000, in the English and French languages, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Government of the Kingdom of the Netherlands, and of which a certified copy shall be sent, through diplomatic channels, to each of the States Members of the Hague Conference on Private International Law on 2 October 1999.

25/10/06

Copie certifiée conforme à l'original

Le Directeur des Traités
du Ministère des Affaires Etrangères
du Royaume des Pays-Bas

Certified true copy of the original

The Director of Treaties
of the Ministry of Foreign Affairs
of the Kingdom of the Netherlands

[Handwritten signature]



PER COPIA CONFORME

X 25 fogli

03 DIC. 2006

[Handwritten signature]



Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

considerando che, nelle situazioni a carattere internazionale, è opportuno rafforzare la protezione degli adulti che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi, desiderando evitare conflitti tra i loro sistemi giuridici in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione degli adulti, ricordando l'importanza della cooperazione internazionale per la protezione degli adulti, affermando che l'interesse dell'adulto, nonché il rispetto della sua dignità e della sua volontà sono di rilevanza fondamentale, *hanno convenuto quanto segue:*

Capitolo I Campo di applicazione della Convenzione

Art. 1

1. La presente Convenzione si applica, nelle situazioni a carattere internazionale, alla protezione degli adulti che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi.
2. Essa si prefigge di:
 - a) determinare lo Stato le cui autorità sono competenti ad adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni dell'adulto;
 - b) determinare la legge applicabile da tali autorità nell'esercizio della loro competenza;
 - c) determinare la legge applicabile alla rappresentanza dell'adulto;
 - d) assicurare il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di protezione in tutti gli Stati contraenti;
 - e) stabilire fra le autorità degli Stati contraenti la cooperazione necessaria alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione.

Art. 2

1. Ai sensi della presente Convenzione, un adulto è una persona che abbia compiuto i 18 anni.



11.232.1

Diritto delle persone, di famiglia e successorio. Diritti reali

2. La Convenzione si applica anche alle misure concernenti un adulto che non aveva compiuto i 18 anni al momento della loro adozione.

Art. 3

Le misure previste dall'articolo 1 possono verteere segnatamente su:

- a) la determinazione dell'incapacità e l'istituzione di un regime di protezione;
- b) il collocamento dell'adulto sotto la protezione di un'autorità giudiziaria o amministrativa;
- c) la tutela, la curatela e gli istituti analoghi;
- d) la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o organismo incaricato di occuparsi della persona o dei beni dell'adulto, di rappresentarlo o di assisterlo;
- e) il collocamento dell'adulto in un istituto o in un altro luogo in cui possa esserne garantita la protezione;
- f) l'amministrazione, la conservazione o la facoltà di disporre dei beni dell'adulto;
- g) l'autorizzazione a compiere un determinato intervento per proteggere la persona o i beni dell'adulto.

Art. 4

1. Sono esclusi dal campo della Convenzione:
 - a) gli obblighi agli alimenti;
 - b) la costituzione, l'annullamento e lo scioglimento del matrimonio o di una relazione analoga, nonché la separazione legale;
 - c) i regimi matrimoniali e i regimi dello stesso tipo applicabili alle relazioni analoghe al matrimonio;
 - d) le amministrazioni fiduciarie e le successioni;
 - e) la previdenza sociale;
 - f) le misure pubbliche di carattere generale in materia di sanità;
 - g) le misure adottate nei confronti di una persona conseguentemente alla commissione di reati da parte della stessa;
 - h) le decisioni sul diritto d'asilo e in materia di immigrazione;
 - i) le misure aventi come unico fine la salvaguardia della pubblica sicurezza.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica, nelle materie menzionate, la qualità di una persona ad agire quale rappresentante dell'adulto.

Capitolo II Competenza

Art. 5

1. Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale dell'adulto sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni.
2. In caso di trasferimento della residenza abituale dell'adulto in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato di nuova abituale residenza.

Art. 6

1. Per gli adulti rifugiati e gli adulti che, a seguito di gravi disordini nel proprio Paese, siano trasferiti a livello internazionale, le autorità dello Stato contraente sul cui territorio tali adulti si verranno a trovare a causa del loro trasferimento eserciteranno la competenza prevista nell'articolo 5 paragrafo 1.
2. Il paragrafo 1 si applica anche agli adulti la cui residenza abituale non possa essere accertata.

Art. 7

1. Eccezion fatta per gli adulti rifugiati o che, a seguito di gravi disordini nello Stato di cui sono cittadini, siano trasferiti a livello internazionale, le autorità di uno Stato contraente di cui l'adulto possenga la nazionalità sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni qualora ritengano di essere meglio in grado di valutare l'interesse dell'adulto e abbiano avvisato le autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 o 6 paragrafo 2.
2. Questa competenza non può essere esercitata se le autorità competenti ai sensi degli articoli 5, 6 paragrafo 2 o 8 hanno informato le autorità dello Stato di cui l'adulto possiede la cittadinanza di aver adottato tutte le misure imposte dalla situazione o di aver deciso che non occorre adottarne oppure del fatto che un procedimento è pendente dinanzi a esse.
3. Le misure adottate secondo il paragrafo 1 cesseranno di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensi degli articoli 5, 6 paragrafo 2 o 8 avranno adottato misure imposte dalla situazione o avranno deciso che non occorre adottarne. Queste autorità informano le autorità che hanno adottato le misure in applicazione del paragrafo 1.

Art. 8

1. Se ritengono che ciò sia nell'interesse dell'adulto, le autorità dello Stato contraente competenti ai sensi degli articoli 5 o 6 potranno, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità di un altro Stato contraente, chiedere alle autorità di uno degli Stati menzionati al paragrafo 2 di adottare misure tendenti alla protezione della persona o dei beni dell'adulto. La richiesta potrà riguardare la protezione nel suo complesso o parte di essa.
2. Gli Stati contraenti una cui autorità può essere richiesta alle condizioni stabilite nel paragrafo 1 sono:



11.232.1

Diritto delle persone, di famiglia e successorio. Diritti reali

- a) uno Stato di cui l'adulto sia cittadino;
 - b) lo Stato di precedente residenza abituale dell'adulto;
 - c) uno Stato in cui si trovino beni dell'adulto;
 - d) lo Stato le cui autorità siano state scelte per scritto dall'adulto per l'adozione di misure tendenti alla sua protezione;
 - e) lo Stato di residenza abituale di una persona vicina all'adulto disposta a farsi carico della sua protezione;
 - f) lo Stato sul cui territorio si trovi l'adulto, per quanto attiene alla sua protezione.
3. Nel caso in cui l'autorità designata secondo le disposizioni del paragrafo 2 non accetti la competenza, le autorità dello Stato contraente competenti ai sensi dell'articolo 5 o 6 conservano la competenza.

Art. 9

Le autorità di uno Stato contraente in cui si trovino beni dell'adulto sono competenti ad adottare misure di protezione relative a tali beni, sempre che tali misure siano compatibili con quelle adottate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 5-8.

Art. 10

1. In tutti i casi di urgenza, saranno competenti ad adottare le misure di protezione necessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio si trovino l'adulto o beni ad esso appartenenti.
2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 nei confronti di un adulto che abbia la residenza abituale in uno Stato contraente cesseranno di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensi degli articoli 5-9 avranno adottato le misure imposte dalla situazione.
3. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 nei confronti di un adulto che abbia la sua residenza abituale in uno Stato non contraente cesseranno di avere effetto in ogni Stato contraente non appena vi saranno riconosciute le misure imposte dalla situazione, adottate dalle autorità di un altro Stato.
4. Le autorità che abbiano adottato misure in applicazione del paragrafo 1 ne informano, per quanto possibile, le autorità dello Stato contraente di residenza abituale dell'adulto.

Art. 11

1. In via eccezionale, le autorità di uno Stato contraente sul cui territorio si trovi l'adulto saranno competenti ad adottare misure di protezione della sua persona aventi un carattere provvisorio e un'efficacia territoriale limitata a tale Stato, sempre che tali misure siano compatibili con quelle già adottate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 5-8 e le autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 siano state avvisate.

Protezione internazionale degli adulti. Conv.

0.211.232.1

2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 nei confronti di un adulto che abbia la sua residenza abituale in uno Stato contraente cesseranno di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensi degli articoli 5–8 si saranno pronunciate sulle misure imposte dalla situazione.

Art. 12

Fatto salvo l'articolo 7 paragrafo 3, le misure adottate in applicazione degli articoli 5–9 resteranno in vigore nei limiti loro propri, anche quando un mutamento delle circostanze dovesse far scomparire l'elemento sul quale si basava la competenza, fintantoché le autorità competenti ai sensi della Convenzione non le avranno modificate, sostituite o abrogate.

Capitolo III Legge applicabile

Art. 13

1. Nell'esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge.

2. Tuttavia, qualora la protezione della persona o dei beni dell'adulto lo richieda, esse potranno eccezionalmente applicare o prendere in considerazione la legge di un altro Stato con il quale la situazione presenti uno stretto legame.

Art. 14

Quando una misura adottata da uno Stato contraente sia attuata in un altro Stato contraente, le condizioni di applicazione sono rette dalla legge di quest'altro Stato.

Art. 15

1. L'esistenza, l'ampiezza, la modifica e l'estinzione dei poteri di rappresentanza conferiti da un adulto, mediante accordo o atto unilaterale, perché siano esercitati qualora egli non sia in grado di curare i propri interessi, sono rette dalla legge dello Stato in cui l'adulto risiede abitualmente alla data dell'accordo o dell'atto unilaterale, sempre che non sia stata designata espressamente per scritto una delle leggi menzionate nel paragrafo 2.

2. Gli Stati la cui legge può essere designata sono i seguenti:

- a) uno Stato di cui l'adulto sia cittadino;
- b) uno Stato di precedente residenza abituale dell'adulto;
- c) uno Stato in cui si trovino beni dell'adulto, per quanto attiene a detti beni.

3. Le condizioni di esercizio di questi poteri di rappresentanza sono rette dalla legge dello Stato in cui detti poteri sono esercitati.



11.232.1

Diritto delle persone, di famiglia e successorio. Diritti reali

Art. 16

Quando non siano esercitati in modo tale da garantire un'adeguata protezione della persona o dei beni dell'adulto, i poteri di rappresentanza previsti dall'articolo 15 possono essere revocati o modificati da misure adottate da un'autorità competente secondo la Convenzione. All'atto di revocare o modificare tali poteri di rappresentanza, la legge determinata nell'articolo 15 deve essere presa in considerazione nella misura del possibile.

Art. 17

1. Non può essere contestata la validità di un atto stipulato fra un terzo e un'altra persona che avrebbe la qualità di rappresentante dell'adulto secondo la legge dello Stato in cui l'atto è stato concluso né può essere invocata la responsabilità di un terzo, per il solo motivo che l'altra persona non aveva la qualità di rappresentante secondo la legge designata dalle disposizioni del presente capitolo, salvo il caso che il terzo sapesse o dovesse sapere che tale qualità era retta da questa legge.

2. Il paragrafo 1 si applica solo nel caso in cui l'atto sia stato stipulato fra persone presenti sul territorio di uno stesso Stato.

Art. 18

Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili anche se la legge che esse designano è quella di uno Stato non contraente.

Art. 19

Ai sensi del presente capitolo, il termine «legge» designa la legislazione in vigore in uno Stato, ad esclusione delle norme sul conflitto di leggi.

Art. 20

Il presente capitolo non pregiudica le disposizioni della legge dello Stato in cui occorre proteggere l'adulto, la cui applicazione si impone a prescindere dalla legge altrimenti applicabile.

Art. 21

La legge designata dalle disposizioni del presente capitolo può non essere applicata solo se tale applicazione sia manifestamente contraria all'ordine pubblico.

Capitolo IV Riconoscimento ed esecuzione

Art. 22

1. Le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente saranno riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti.

2. Tuttavia, il riconoscimento potrà essere negato se:

Protezione internazionale degli adulti. Conv.

0.211.232.1

- a) la misura sia stata adottata da un'autorità la cui competenza non era fondata ai sensi delle disposizioni del capitolo II o non era conforme a tali disposizioni;
- b) la misura sia stata adottata, tranne il caso d'urgenza, nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, senza aver dato all'adulto la possibilità di essere sentito, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato richiesto;
- c) il riconoscimento sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto o a una disposizione della legge di tale Stato la cui applicazione si impone a prescindere dalla legge altrimenti applicabile;
- d) la misura sia incompatibile con una misura adottata successivamente nello Stato non contraente che sarebbe stato competente ai sensi degli articoli 5-9, quando per quest'ultima misura siano adempiute le condizioni necessarie al suo riconoscimento nello Stato richiesto;
- e) la procedura di cui all'articolo 33 non sia stata rispettata.

Art. 23

Senza pregiudizio dell'articolo 22 paragrafo 1, ogni persona interessata potrà chiedere alle autorità competenti di uno Stato contraente che si pronuncino sul riconoscimento o il mancato riconoscimento di una misura adottata in un altro Stato contraente. La procedura è retta dalla legge dello Stato richiesto.

Art. 24

L'autorità dello Stato richiesto è vincolata agli accertamenti di fatto sulle quali l'autorità dello Stato che ha adottato la misura ha fondato la propria competenza.

Art. 25

1. Se comportano atti esecutivi in un altro Stato contraente, le misure adottate in uno Stato contraente e in esso esecutive saranno dichiarate esecutive o registrate ai fini dell'esecuzione in quest'altro Stato, su richiesta di qualsiasi parte interessata, secondo la procedura stabilita dalla legge di questo Stato.
2. Ogni Stato contraente si serve di una procedura semplice e rapida per la dichiarazione di exequatur o la registrazione.
3. La dichiarazione di exequatur o la registrazione non possono essere negate se non per uno dei motivi di cui all'articolo 22 paragrafo 2.

Art. 26

Salvo quanto necessario per l'applicazione degli articoli precedenti, l'autorità dello Stato richiesto non procederà ad alcuna revisione nel merito della misura adottata.

Art. 27

Le misure adottate in uno Stato contraente e dichiarate esecutive, o registrate ai fini dell'esecuzione, in un altro Stato contraente, sono eseguite in quest'ultimo come se



11.232.1

Diritto delle persone, di famiglia e successorio. Diritti reali

fossero state adottate dalle proprie autorità. L'esecuzione delle misure avviene conformemente alla legge dello Stato richiesto nei limiti che vi sono previsti.

Capitolo V Cooperazione

Art. 28

1. Ogni Stato contraente designa un'Autorità centrale incaricata di adempiere gli obblighi che gli sono imposti dalla Convenzione.
2. Uno Stato federale, uno Stato in cui siano in vigore diversi sistemi di diritto o uno Stato avente unità territoriali autonome è libero di designare più di un'autorità centrale e di specificare l'estensione territoriale o personale delle loro funzioni. Lo Stato che si avvale di questa facoltà designa l'Autorità centrale cui indirizzare ogni comunicazione, che verrà poi trasmessa all'autorità centrale competente all'interno dello Stato.

Art. 29

1. Le Autorità centrali devono cooperare fra loro e promuovere la cooperazione fra le autorità competenti del proprio Stato per realizzare gli obiettivi della Convenzione.
2. Esse adottano, nell'ambito dell'applicazione della Convenzione, le disposizioni idonee a fornire informazioni sulla loro legislazione, nonché sui servizi disponibili nel loro Stato in materia di protezione dell'adulto.

Art. 30

L'Autorità centrale di uno Stato contraente adotta, direttamente o tramite autorità pubbliche o altri organismi, tutte le disposizioni idonee a:

- a) agevolare le comunicazioni, con ogni mezzo, tra le autorità competenti nelle situazioni in cui si applica la Convenzione;
- b) aiutare, su richiesta di un'autorità competente di un altro Stato contraente, a localizzare l'adulto quando appare che questi sia presente sul territorio dello Stato richiesto e abbia bisogno di protezione.

Art. 31

Le autorità competenti di uno Stato contraente possono incoraggiare, direttamente o tramite altri organismi, il ricorso alla mediazione, alla conciliazione o a qualsiasi altra modalità analoga che consenta la conclusione di accordi amichevoli sulla protezione della persona o dei beni dell'adulto, nelle situazioni in cui si applica la Convenzione.

Art. 32

1. In previsione di una misura di protezione e se la situazione dell'adulto lo richiede, le autorità competenti ai sensi della Convenzione potranno domandare a ogni autorità di un altro Stato contraente di comunicare loro le informazioni utili per la protezione dell'adulto.

Protezione internazionale degli adulti. Conv.

0.211.232.1

2. Ogni Stato contraente potrà dichiarare che le domande previste nel paragrafo 1 potranno essere inoltrate solo tramite la propria Autorità centrale.

3. Le autorità competenti di uno Stato contraente potranno chiedere alle autorità di un altro Stato contraente di prestare la loro assistenza nell'attuazione di misure di protezione adottate in applicazione della Convenzione.

Art. 33

1. Quando prospetta il collocamento dell'adulto in un istituto o in un altro luogo in cui possa esserne garantita la protezione, e quando tale collocamento avverrà in un altro Stato contraente, l'autorità competente ai sensi degli articoli 5-8 consulterà preliminarmente l'Autorità centrale o un'altra autorità competente di quest'ultimo Stato. A tal fine le comunicherà un rapporto sull'adulto e i motivi della sua proposta di collocamento.

2. La decisione sul collocamento non potrà essere presa nello Stato richiedente se l'Autorità centrale o un'altra autorità competente dello Stato richiesto avrà manifestato la propria opposizione entro un termine ragionevole.

Art. 34

Nel caso in cui l'adulto sia esposto ad un grave pericolo, le autorità competenti dello Stato contraente in cui siano state o stiano per essere adottate misure di protezione di questo adulto, se informate di un trasferimento di residenza o della presenza dell'adulto in un altro Stato contraente, avviseranno le autorità di quest'ultimo Stato del suddetto pericolo e delle misure adottate o in via di adozione.

Art. 35

Un'autorità non potrà chiedere o comunicare informazioni in applicazione di questo capitolo se riterrà che detta richiesta o trasmissione potrebbe mettere in pericolo la persona o i beni dell'adulto o costituire una grave minaccia per la libertà o la vita di un membro della sua famiglia.

Art. 36

1. Ferma restando la possibilità di esigere la rifusione di spese ragionevoli corrispondenti ai servizi forniti, le Autorità centrali e le altre autorità pubbliche degli Stati contraenti sosterranno le proprie spese dovute all'applicazione delle disposizioni del presente capitolo.

2. Uno Stato contraente potrà concludere accordi con uno o più Stati contraenti sulla ripartizione delle spese.

Art. 37

Ogni Stato contraente potrà concludere, con uno o più Stati contraenti, accordi volti ad agevolare l'applicazione del presente capitolo nei loro rapporti reciproci. Gli Stati che abbiano concluso simili accordi ne trasmetteranno una copia al depositario della Convenzione.



Capitolo VI Disposizioni generali

Art. 38

1. Le autorità dello Stato contraente in cui sia stata adottata una misura di protezione o confermato un potere di rappresentanza potranno rilasciare a ogni persona alla quale sia affidata la protezione della persona o dei beni dell'adulto, su sua richiesta, un certificato attestante la sua qualità e i poteri che le sono conferiti.
2. La qualità e i poteri indicati nel certificato sono considerati efficaci, a decorrere dalla data del certificato e fino a prova contraria.
3. Ogni Stato contraente designa le autorità competenti a rilasciare il certificato.

Art. 39

I dati personali raccolti o comunicati conformemente alla Convenzione non possono essere usati ad altro fine se non quello per cui sono stati raccolti o comunicati.

Art. 40

Le autorità che ricevono informazioni ne assicurano la riservatezza conformemente alla legge del loro Stato.

Art. 41

I documenti comunicati o rilasciati in applicazione della Convenzione sono esentati dall'obbligo di legalizzazione o di qualsiasi analoga formalità.

Art. 42

Ogni Stato contraente potrà designare le autorità alle quali devono essere presentate le richieste di cui agli articoli 8 e 33.

Art. 43

1. Le designazioni di cui agli articoli 28 e 42 sono comunicate all'Ufficio Permanente della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato al più tardi alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della Convenzione oppure dell'adesione alla stessa. Le modifiche di tali designazioni saranno parimenti comunicate all'Ufficio Permanente.
2. La dichiarazione di cui all'articolo 32 paragrafo 2 è fatta al depositario della Convenzione.

Art. 44

Uno Stato contraente in cui vengano applicati ordinamenti giuridici o normative divergenti in materia di protezione dell'adulto e dei suoi beni non è tenuto ad applicare le norme della Convenzione ai conflitti riguardanti unicamente tali ordinamenti o normative divergenti.

Art. 45

Nei confronti di uno Stato nelle cui diverse unità territoriali vengano applicati due o più ordinamenti giuridici o normative riferentisi alle questioni rette dalla presente Convenzione:

- a) ogni riferimento alla residenza abituale in tale Stato riguarda la residenza abituale in un'unità territoriale;
- b) ogni riferimento alla presenza dell'adulto in tale Stato riguarda la presenza dell'adulto in un'unità territoriale;
- c) ogni riferimento alla situazione dei beni dell'adulto in tale Stato riguarda la situazione dei beni dell'adulto in un'unità territoriale;
- d) ogni riferimento allo Stato di cui l'adulto sia cittadino riguarda l'unità territoriale designata dalla legge di tale Stato o, in mancanza di norme pertinenti, l'unità territoriale con la quale l'adulto presenti il legame più stretto;
- e) ogni riferimento allo Stato le cui autorità siano state scelte dall'adulto riguarda:
 - l'unità territoriale, se l'adulto ha scelto le autorità di tale unità territoriale,
 - l'unità territoriale di uno Stato con la quale l'adulto presenti il legame più stretto, se l'adulto ha scelto le autorità di tale Stato senza indicare un'unità territoriale dello stesso;
- f) ogni riferimento alla legge di uno Stato con il quale la situazione presenti uno stretto legame riguarda la legge di un'unità territoriale con la quale la situazione presenti uno stretto legame;
- g) ogni riferimento alla legge, alla procedura o all'autorità dello Stato in cui sia stata adottata una misura riguarda la legge o la procedura in vigore in tale unità territoriale o l'autorità dell'unità territoriale in cui tale misura sia stata adottata;
- h) ogni riferimento alla legge, alla procedura o all'autorità dello Stato richiesto riguarda la legge o la procedura in vigore in tale unità territoriale o l'autorità dell'unità territoriale in cui sia invocato il riconoscimento o l'esecuzione;
- i) ogni riferimento allo Stato in cui sia attuata la misura di protezione riguarda l'unità territoriale in cui sia attuata la misura;
- j) ogni riferimento agli enti o autorità di questo Stato, diversi dalle autorità centrali, riguarda gli enti o autorità abilitati ad agire nell'unità territoriale interessata.

Art. 46

Per individuare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o più unità territoriali di cui ciascuna abbia il proprio ordinamento giuridico o una normativa relativa alle questioni rette dalla presente Convenzione, si applicano le seguenti norme:



11.232.1

Diritto delle persone, di famiglia e successorio. Diritti reali

- a) in presenza di norme vigenti in tale Stato che definiscono l'unità territoriale la cui legge è applicabile, si applica la legge di tale unità;
- b) in mancanza di tali norme, si applica la legge dell'unità territoriale definita conformemente alle disposizioni dell'articolo 45.

Art. 47

Per individuare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o più ordinamenti giuridici o normative applicabili a diverse categorie di persone per le questioni rette dalla presente Convenzione, si applicano le seguenti norme:

- a) in presenza di norme vigenti in tale Stato che definiscono quale delle leggi sia applicabile, si applica tale legge;
- b) in mancanza di tali norme, si applica la legge dell'ordinamento o della normativa con cui l'adulto presenti il legame più stretto.

Art. 48

Nei rapporti fra gli Stati contraenti, la presente Convenzione sostituisce la Convenzione sull'interdizione e le misure di protezione analoghe, firmata all'Aia il 17 luglio 1905.

Art. 49

1. La Convenzione non deroga agli strumenti internazionali dei quali siano Parti gli Stati contraenti e che contengano disposizioni sulle materie rette dalla presente Convenzione, salvo che venga fatta una dichiarazione contraria da parte degli Stati vincolati da tali strumenti.

2. La Convenzione non pregiudica la possibilità per uno o più Stati contraenti di concludere accordi che contengano, per quanto riguarda gli adulti abitualmente residenti in uno degli Stati Parti di tali accordi, disposizioni sulle materie rette dalla presente Convenzione.

3. Gli accordi conclusi da uno o più Stati contraenti su materie rette dalla presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, nell'ambito dei rapporti di questi Stati con gli altri Stati contraenti.

4. I paragrafi 1-3 si applicano anche alle leggi uniformi che poggiano sull'esistenza fra gli Stati interessati di vincoli speciali, segnatamente di tipo regionale.

Art. 50

1. La Convenzione si applica esclusivamente alle misure adottate in uno Stato dopo la sua entrata in vigore in tale Stato.

2. La Convenzione si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle misure adottate dopo la sua entrata in vigore, nell'ambito dei rapporti fra lo Stato in cui siano state adottate le misure e lo Stato richiesto.

Protezione internazionale degli adulti. Conv.

0.211.232.1

3. A decorrere dalla sua entrata in vigore in uno Stato contraente, la Convenzione si applica ai poteri di rappresentanza conferiti anteriormente a condizioni corrispondenti a quelle previste dall'articolo 15.

Art. 51

1. Ogni comunicazione all'Autorità centrale o ad ogni altra autorità di uno Stato contraente è inviata nella lingua originale e accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o, quando tale traduzione sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese.

2. Tuttavia, uno Stato contraente potrà, esprimendo una riserva conformemente all'articolo 56, opporsi all'uso del francese o dell'inglese.

Art. 52

Il Segretario generale della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato convoca periodicamente una Commissione speciale al fine di esaminare il funzionamento pratico della Convenzione.

Capitolo VII Clausole finali

Art. 53

1. La Convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano Membri della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato il 2 ottobre 1999.

2. La Convenzione sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della Convenzione.

Art. 54

1. Ogni altro Stato potrà aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 57 paragrafo 1.

2. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il depositario.

3. L'adesione avrà effetto solo nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non avranno sollevato obiezioni nei suoi confronti nei sei mesi successivi al ricevimento della notificazione prevista all'articolo 59 lettera b. Una tale obiezione potrà essere sollevata da ogni Stato anche al momento di una ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione successiva all'adesione. Tali obiezioni saranno notificate al depositario.

Art. 55

1. Uno Stato che comprenda due o più unità territoriali in cui si applichino ordinamenti giuridici divergenti riguardo alle materie rette dalla presente Convenzione potrà dichiarare, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, che la Convenzione si



11.232.1

Diritto delle persone, di famiglia e successorio. Diritti reali

applicherà a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o a più di esse, e potrà in ogni momento modificare questa dichiarazione facendo una nuova dichiarazione.

2. Tali dichiarazioni saranno notificate al depositario e indicheranno espressamente le unità territoriali alle quali si applica la Convenzione.

3. Se uno Stato non fa alcuna dichiarazione ai sensi del presente articolo, la Convenzione si intenderà applicata a tutto il territorio di tale Stato.

Art. 56

1. Ogni Stato contraente potrà, al più tardi all'atto della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, o al momento di una dichiarazione fatta ai sensi dell'articolo 55, esprimere la riserva di cui all'articolo 51 paragrafo 2. Non è ammessa alcuna altra riserva.

2. Ogni Stato potrà, in qualsiasi momento, ritirare la riserva che avrà fatto. Tale ritiro sarà notificato al depositario.

3. L'effetto della riserva cesserà il primo giorno del terzo mese successivo alla notificazione di cui al paragrafo 2.

Art. 57

1. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione previsto dall'articolo 53.

2. Successivamente, la Convenzione entrerà in vigore:

- a) per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi successivamente, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- b) per ogni Stato aderente, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del termine di sei mesi di cui all'articolo 54 paragrafo 3;
- c) per le unità territoriali alle quali sia stata estesa la Convenzione conformemente all'articolo 55, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data della notificazione di cui al presente articolo.

Art. 58

1. Ogni Stato Parte della Convenzione potrà denunciarla con notificazione inviata per scritto al depositario. La denuncia potrà limitarsi ad alcune unità territoriali alle quali si applica la Convenzione.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi dalla data di ricevimento della notificazione da parte del depositario. Ove nella notificazione sia specificato un periodo più lungo per la presa d'effetto della denuncia, quest'ultima avrà effetto allo scadere del periodo in questione.

Art. 59

Il depositario notificherà agli Stati membri della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, nonché agli Stati che avranno aderito conformemente alle disposizioni dell'articolo 54:

- a) le firme, ratifiche, accettazioni e approvazioni di cui all'articolo 53;
- b) le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui all'articolo 54;
- c) la data in cui la Convenzione entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell'articolo 57;
- d) le dichiarazioni di cui agli articoli 32 paragrafo 2 e 55;
- e) gli accordi di cui all'articolo 37;
- f) la riserva di cui all'articolo 51 paragrafo 2 e il suo ritiro di cui all'articolo 56 paragrafo 2;
- g) le denunce di cui all'articolo 58.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto all'Aia, il 13 gennaio 2000, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in una sola copia, che sarà depositata negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi e di cui una copia autenticata sarà consegnata, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati membri della Conferenza dell'Aia di diritto



Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.